

Fisco e contabilità 22 Febbraio 2021

## Peg, «no» alla prassi di un piano limitato alla parte finanziaria senza obiettivi e performance

di Corrado Mancini

### In breve

Vanno specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi in termini di processo e di risultati attesi

In questi giorni molti Comuni, a seguito della proroga al 31 marzo, sono alle prese con la predisposizione e approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. L'approvazione del bilancio di previsione trascina con sé l'adozione del Piano esecutivo di gestione che, in base all'articolo 169, comma 1, del Tuel, deve avvenire, da parte della giunta, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. È tutt'ora abbastanza diffusa, particolarmente fra i Comuni di medie dimensioni, la prassi di approvare, almeno in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili, e in un secondo momento, anche abbastanza lontano nel tempo, approvare il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance. Questa prassi non risponde esattamente a quanto prescrive la norma.

Il piano esecutivo di gestione è il documento che permette di delineare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Dup. Il Peg, di conseguenza, definisce gli obiettivi esecutivi di gestione, le azioni con le quali i responsabili della struttura organizzativa dell'ente perseguono i programmi definiti nella Seo del Dup. Vengono quindi assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie. Si tratta di un documento multiforme con contenuti finanziari e obiettivi programmatici articolati a livello esecutivo, mirato alla destinazione delle competenze ai singoli centri di responsabilità della macchina comunale.

Pur non avendo una struttura predefinita, il Peg ha comunque dei contenuti minimi essenziali. Nel Peg devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi, dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi. Pertanto, il Peg deve rappresentare tanto gli obiettivi gestionali, quanto gli indicatori idonei a monitorarne il grado di conseguimento. Gli obiettivi possono essere classificati in:

- **obiettivi di routine:** si riferiscono alle attività ordinarie dell'ente e fanno parte quindi del normale funzionamento che deve essere garantito da ciascun centro di responsabilità;
- **obiettivi di miglioramento:** prescrivono ai dirigenti/responsabili l'ottimizzazione o il potenziamento delle performance di alcune attività, processi o fasi di lavoro;
- **obiettivi di sviluppo:** implicano l'introduzione di nuove attività o processi all'interno dell'ente.

Infatti il comma 3-bis dell'articolo 169 dispone che «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Peg». Ciò significa che gli obiettivi operativi, individuati nella sezione del Dup, vengono ripresi e dettagliati nel piano esecutivo di gestione e della performance, definendo centri di responsabilità, risorse umane e finanziarie assegnate a ogni struttura per la realizzazione degli obiettivi, fasi e tempi di realizzazione, peso e indicatori che misurano i risultati intermedi e finali su varie dimensioni.

Con la conseguenza che il ciclo della performance per essere organicamente unificato nel Peg deve rapportarsi in maniera coerente con il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio articolandosi nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione della performance organizzativa e individuale.

Con riferimento alla gestione in esercizio provvisorio, nelle eventuali more del bilancio di previsione, la sezione Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 18/2014, osserva come la mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, possa condurre a riflessi negativi sugli aspetti connessi al perseguimento degli obiettivi e alla valutazione della performance della dirigenza e del personale. Ritiene, per tanto, necessario che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento, e quindi evitare una gestione in esercizio provvisorio «al buio», carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo.

Infine è utile ricordare che l'adozione del Peg è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]